

DOSS  
MANUALE  
LAVORO

2557

14/03 R.C.C.  
1557 Con.

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

assegnata a sentenza  
il 15-6-04

Il Giudice di Milano, dott. Renata Peragallo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di RG 14 dell'anno 2003 e proposta da D'AMATO DOMENICO e PIETRO FICARRA con gli avv. ti dom. ri Nyranne Moshi e Ilaria Zanesi di Milano, Via Besana, 8  
RICORRENTI

CONTRO

COMUNE di LIMBIATE in persona del Sindaco prop tempore con l'avv. dom. Giuseppe Franco Ferrari di Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15

CONVENUTO

oggetto: revoca incarico dirigenziale.

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e depositato il 3.1.2003 Domenico D'Amato riferiva di essere dirigente dal 1984 e di lavorare presso il comune di Limbiate dal '97 e da ultimo quale dirigente del Settore Amministrazione Generale; che nel maggio 2001 si insediava un nuovo Sindaco ed una nuova Giunta di centro-destra; che veniva nominato quale il Segretario Generale e il dottor Mario Giammarusti; che dopo le ferie estive il ricorrente veniva convocato dal Segretario Generale che gli suggeriva di dare le dimissioni e gli dava termine fino al 31 dicembre; che il 19.1.2002 il dottor Giammarusti inviava al Sindaco una proposta di contestazione di responsabilità dirigenziale (inadempienze nel gestire problemi sorti, mancata ottemperanza

alle direttive della Giunta, cattivo utilizzo delle risorse finanziarie, negligenza nella gestione del sistema informatico ); che con provvedimento n. 2486 del 25.1.2002 il Sindaco, formulava formale contestazione di addebito e disponeva la sua sospensione dall'incarico dirigenziale; che alla contestazione rispondeva il ricorrente D'Amato ; con successivo provvedimento della 16. 3. 2002 il Sindaco confermava la sospensione e rimetteva gli atti al Nucleo di Valutazione per l'accertamento di eventuale responsabilità dirigenziale; che il 28. 3. 2003 il Nucleo di Valutazione per due fattispecie contestate configurava responsabilità dirigenziale; che con provvedimento del 29.3.2002 il Sindaco revocava l'incarico dirigenziale a far data dal 1.4.2002 attribuendo al ricorrente D'Amato incarico di dirigente di staff.

Pietro Ficarra riferiva di essere diventato dirigente a seguito di concorso nel 1997 e di lavorare presso Comune di Limbiate dal 21.4.'98 con l'incarico di dirigente al Settore Servizi del Cittadino; che nel mese di settembre 2002 il dottor Giammarusti lo invitava a trovare un altro posto entro il 31 dicembre; che veniva avviato anche nei suoi confronti procedimento di responsabilità dirigenziale disciplinare con le contestazioni di assegnazione di personale a progetti-obiettivi in assenza di indirizzi impartiti dalla Giunta, mancata riscossione contributi e canoni, mancata volturazione di contratti di utenza; che veniva sospeso dalle funzioni dirigenziali, quindi con provvedimento del 28.3.2002 gli veniva revocato l'incarico dirigenziale e assegnato in staff; che successivamente entrambi i ricorrenti venivano, per dichiarazione di eccedenza, messi in mobilità.

Tutto ciò premesso chiedevano al Tribunale di Milane di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, previa disapplicazione degli eventuali atti generali del Comune di Limbiate connessi o presupposti, : a) dei provvedimenti prot. n. 2486 e 2487 del 25 gennaio 2002 del Sindaco del comune di Limbiate di contestazione di addebiti per responsabilità dirigenziale e di sospensione cautelare dei ricorrenti; b) verbale del Nucleo di Valutazione n. 15 del 28 marzo 2002 di accertamento della responsabilità dirigenziale in capo ai ricorrenti; c) dei provvedimenti 8098 e 8100 del 29 marzo 2002 del Sindaco del Comune di Limbiate rispettivamente di revoca

al dottor D'Amato dell'incarico di dirigente del Settore Amministrazione Generale con attribuzione dell'incarico di dirigente di staff e al dottor Ficarra dell'incarico di dirigente del Settore Servizi alla persona con contestuale attribuzione di incarico dirigenziale di studio e ricerca. Per l'effetto chiedevano condannare il Comune di Limbiate a considerare i ricorrenti in servizio a tutti gli effetti di legge e di contratto dal 25 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, riassegnare o reintegrare con decorrenza primo aprile 2002 negli incarichi di dirigente prima assegnati, corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali le differenze retributive, come indicate il ricorso; dichiarare la nullità/ illegittimità della delibera G.C. N. 119 del 27.6. 2002 di dichiarazione delle situazioni di eccedenza dei ricorrenti con contestuale avvio delle procedure di ricollocazione all'esterno e quindi reintegrare/riammettere in servizio a tutti gli effetti di legge e di contratto i ricorrenti.

Conseguentemente condannare il Comune a risarcire ai ricorrenti i danni subiti per differenze fra trattamento economico complessivo percepito e quello proprio di dirigente di settore, risarcire il danno professionale da liquidare equitativamente, nonché il danno all'immagine e i danni morali.

Si costituiva il Comune chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare deduceva la legittimità della nuova struttura assunta dall'amministrazione comunale dalla quale venivano espunte tre posizioni dirigenziali oltre le due posizioni di staff attribuite ai ricorrenti D'Amato e Ficarra. All'udienza del 29 giugno 2004, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, escussi i testi ammessi, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da separato dispositivo.

#### MOTIVI

Il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso indicati. Va preliminarmente rilevato come i testi abbiano confermato che la decisione di estromettere i ricorrenti dal Comune di

Limbiate sia stata comunicata fin dal momento di insediamento della nuova Giunta e dalla nomina del nuovo Direttore Generale e per motivi estranei alla professionalità dei ricorrenti ed alla riorganizzazione del Comune, all'epoca non ancora progettata.

I motivi discriminatori, politici e sindacali, posti a base della decisioni dell'Amministrazione convenuta comportano la nullità degli atti impugnati, inoltre l'escussione dei testi ha confermato l'infondatezza dei singoli addebiti posti a base del procedimento per responsabilità amministrativa a carico dei ricorrenti.

Si veda in particolare la testimonianza di Carnazzola, De Flumeni e Banfi in ordine alla volontà del Direttore Generale di allontanare i ricorrenti.

La teste Banfi ha narrato con l'estrema precisione: " a me disse che ci sarebbero stati molti cambiamenti e che questi avrebbero riguardato i due dirigenti Ficarra e D'Amato e il comandante dei vigili urbani. Disse anche che non discuteva della professionalità dei tre ma sottolineava che c'era una forma di incompatibilità ambientale per il loro schieramento politico soprattutto nel caso di D'Amato, queste persone non potevano più continuare a lavorare, mi disse che cambiamenti riguardavano loro tre, ma di considerarmi sotto osservazione, mi invitò a non intrattenere rapporti con queste persone, malgrado D'Amato fosse il mio superiore gerarchico. Sottolineava che gli sarebbe piaciuto avere il D'Amato come collaboratore per le sue capacità, ma che non era possibile stante la sua incompatibilità. Mi disse anche che aveva dato tempo a tali dirigenti per trovarsi altro posto di lavoro e aveva consigliato loro un periodo di ferie ed avrebbe tollerato la loro presenza se fossero rimasti ai margini dell'organizzazione. "

Il teste Carnazzola, all'epoca Comandante della polizia municipale ha confermato un di avere ricevuto dal Direttore Generale invito a dare le dimensioni o a presentare domanda di mobilità. Il teste ha anche affermato che il Direttore Generale gli disse che se non si fosse adeguato: " mi avrebbero tolto dalla mia posizione dandomi una collocazione amministrativa per me penalizzante ".

Le motivazioni pertanto furono senza alcuna riserva rese esplicite fin dal settembre 2001.

Altri testi hanno confermato che personale subordinato ai due dirigenti ricorrenti era invitato a relazionale direttamente con il Direttore Generale, scavalcando i dirigenti.

Si veda quanto riferito dalla teste Banfi con riferimento alla dottoressa Bassanisi e dal teste De Flumeri che fu convocato dal Sindaco che parlò con lui di progetti " perché non intendeva parlare con il mio dirigente, dicendo che a breve sarebbero stati fatti degli atti che avrebbero eliminato tali dirigenti, e fu ribadito che non si sarebbero avvalsi della figura dei dirigenti che intendevano parlare direttamente con il personale dei vari uffici ".

Ed ancora il teste Masetti ha affermato che il vicesindaco gli si rivolgeva direttamente, anziché interloquire con il dirigente di settore perché: " lui mi riferiva che aspettava che terminasse, " la vicenda " nel frattempo parlava con me. La vicenda era il contenzioso sulle contestazioni non ricordo bene i tempi. "

Alle esplicite motivazioni di carattere politico seguirono le contestazioni di addebiti disciplinari.

I testi hanno confermato l'insussistenza degli addebiti mossi ai ricorrenti.

Per quanto riguarda D'Amato non sono emerse disfunzioni imputabili al sistema informatico, né che la conversione grafica avesse creato particolari problemi.

La teste Bassanisi , pur sostenendo di aver ricevuto lamentele sulla mancata stampa di un certificato o sull'anticipo di somme per spese postali, ha in sostanza confermato che non vi erano stati problemi gravi, in particolare le buste paga del mese di gennaio 2002 furono ammesse per tempo il 27 o il 25 dello stesso mese. Né da lei, né da altri testi sono stati confermati blocchi al sistema.

In conclusione nessuna disfunzione, nessun danno pare imputabile al ricorrente D'Amato .

Non è neppure risultato che abbia utilizzato il personale per progetti obiettivi non decisi e autorizzati dalla Giunta .

I testi De Flumeri e Masetti hanno riferito che non era stato né previsto, né promesso nulla e che l'analisi della qualità

fosse un progetto che riguardava tutti servizi e rientrava nel Peg.

Non risulta pertanto, nè il Comune li indica, quali fossero i progetti obiettivi che il dottor Ficarra avrebbe assegnato in assenza di indirizzi della Giunta.

I progetti che riguardano l'ordinaria attività sono relativi alla valutazione della responsabilità di area al fine di stabilire l'indennità di risultato e non attengono all'erogazione di compensi per progetto obiettivo.

Al dottor Ficarra e inoltre è stato addebitato la mancata riscossione di contributi e canoni , nonché mancata volturazione dei contratti. I testi hanno precisato che la volturazione dei contratti delle palestre era cosa di cui si occupava l'ufficio tecnico ( che il ricorrente risulta aveva puntualmente sollecitato - come da documenti in atti ), mentre le iscrizioni al ruolo vengono fatte dall'ufficio tributi e non dal Settore servizi al cittadino.

Il Settore guidato dal ricorrente risulta comunque, in persona del dottor Alberti avere sollecitato i morosi per le rate relative agli anni 97 e 98 e chiesto all'ufficio tributi l'iscrizione a ruolo, nessuna negligenza è attribuibile al Settore e chi è subentrato ha potuto procedere avendo già trovato i solleciti effettuati, nonché l'elenco degli utenti inadempienti già redatto.

Anche la riscossione dei canoni per le palestre risulta essere stata regolare ad eccezione di quella attinente all'Unione sportiva Kennedy , all'associazione era stata sollecitata, ma era intervenuto un assessore.

Per quanto attiene invece l'addebito mosso a carico del dottor D'Amato , di avere disatteso le direttive impartite dalla Giunta riguardo l'acquisto di beni strumentali per l'ufficio stampa dando priorità ad acquisti diversi , va rilevato che non risulta alcuna direttiva impartita dalla Giunta. Inoltre il capitolo di spesa destinato all'acquisto delle attrezzature per l'ufficio stampa era relativo al Peg del servizio informatica e faceva capo al Settore Amministrazione Generale. Le delibere di acquisto sono atto di gestione adottato dal dirigente del settore e non necessitano di alcun ulteriore assenso del Direttore Generale o della Giunta che non hanno compiti di amministrazione attiva, ma solo funzioni di

sovraintendenza e di coordinamento dei dirigenti ( articolo 108 del decreto legislativo 267/ 2000) .

Fin qui per quanto attiene alle motivazioni effettive, platealmente esplicitate, nonché all'insussistenza degli addebiti attribuiti ai ricorrenti.

I ricorrenti lamentano altresì che la procedura sia stata viziata per inosservanza dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 267/ 2000.

Per quanto svolto è già palese che d'attività dei dirigenti è stata negativamente valutata, non secondo criteri oggettivi stabiliti dall'ordinamento, ma in base a valutazioni personali del Direttore Generale e del Sindaco non ancorate a previsioni di legge e di contratto.

In particolare i ricorrenti lamentano di non essere stati sentiti in contraddittorio dal Nucleo di valutazione in quanto l'amministrazione avrebbe consentito esclusivamente la possibilità di presentare controdeduzioni.

Il Comune costituendosi sul punto non ha eccepito di non essere tenuto al rispetto delle formalità indicate . L'analisi della normativa è tuttavia in sostanza pleonastica in considerazione di quanto in precedenza svolto e dalle affermazioni dei testi che costituiscono valida prova e non solo meri indizi della motivazione discriminatoria del provvedimento adottati nei confronti dei ricorrenti.

Una volta revocato ingiustamente l'incarico dirigenziale, originariamente conferito ai due dirigenti ricorrenti, l'uno è stato posto in staff e l'altro ha ricevuto l'incarico di studio e ricerca. Entrambi sono rimasti emarginati e totalmente inattivi come hanno confermato i testi escussi ( vedi testi Banfi e De Flumeri ) .

L'inattività prolungata ed attuata "alla luce del sole", di fronte agli altri impiegati del Comune ha prodotto danno professionali ai ricorrenti poiché è pacifico che l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni produca un pregiudizio .

La tutela della professionalità del lavoratore si fonda sull'art. 2103 cod. civ. e sull'art. 2087 cod. civ. in base ai quali le modalità di esecuzione del contratto debbono essere ispirate all'esigenza di tutelare il lavoratore e la sua professionalità acquisita ed è pacifico che abbia carattere

patrimoniale il pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni.

La professionalità come quella dei ricorrenti non è costituita esclusivamente da un bagaglio di nozioni teoriche e capacità pratico - tecniche , ma soprattutto dal contatto continuo e dai rapporti che si svolgono in Comune e con i soggetti che vi vengono in contatto . Tutte capacità che possono essere accresciute o mantenute solo attraverso l'attività continua e lo studio e la soluzione concreta dei casi pratici proposti dalla quotidianità.

E' evidente che la mancata utilizzazione dei ricorrenti nelle loro mansioni, alle quali era stati addetti da anni , ha comportato un depauperamento del loro bagaglio professionale che si traduce in un danno patrimoniale di non scarso rilievo se si considera la serietà del demansionamento il lungo periodo durante il quale il demansionamento si è protratto e la delicatezza delle mansioni loro sottratte.

In considerazione dell'oggettivo demansionamento, non avevano i ricorrenti altro onere di prova circa la effettività del danno causato loro , che, come già rilevato, è di tipo patrimoniale.

Secondo la costante e concorde giurisprudenza il parametro più adeguato per risarcire il danno patrimoniale conseguente al demansionamento appare essere quello riferito alla retribuzione concretamente percepita dal lavoratore.

Il risarcimento deve essere pertanto equitativamente parametrato sulla retribuzione di fatto percepita dai ricorrenti e quantificato, nella somma equitativamente determinata in moneta attuale euro 4915,44, per D'Amato ed euro 4703,77 per Ficarra per ogni mese di dequalificazione e fino ad oggi.

Non può essere disposta la reintegra dei ricorrenti nelle concrete funzioni dirigenziali . La disciplina contrattuale della dirigenza pubblica non assicura al dirigente la stabilità nell'incarico , previsto per sua natura come temporaneo e revocabile, versandosi in regime di libera revedibilità .

L'illegittima rimozione dall'incarico pertanto può dare corso solo a una tutela risarcitoria relativa ai danni patrimoniali , professionali e morali.

Ai ricorrenti deve essere pertanto risarcito il "puro " danno patrimoniale pari alle differenze retributive una somma pari alle differenze retributive per il periodo 1.4.2002 /31.7.2002 pari ad euro 2625,76 per D'Amato ed euro 1625,24 per Ficarra oltre euro 15836,84 ( per D'Amato ) ed euro 14842,09 ( per Ficarra ) a titolo di indennità di risultato per gli anni 2001 e 2002 .

Il Comune di Limbiate deve inoltre essere condannato a corrispondere ai ricorrenti le retribuzioni proprie della figura di dirigente di settore dal 31.7.2002 ad oggi , detratta l'indennità di mobilità e quanto percepito altrove ( per D'Amato euro 45.000,00 da gennaio 2003 e da aprile 2003 quanto corrispostogli dal Comune di San Donato - per Ficarra quanto corrispostogli per indennità di mobilità e quanto corrispostogli dal Comune di Varedo ) oltre , su tutte le somme, interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.

Le modalità con le quali i ricorrenti sono stati ingiustamente oggetto di contestazione , posti in stato di inattività e successivamente estromessi dall'amministrazione comunale comporta altresì la necessità del risarcimento del danno all'immagine e morale che vengono rispettivamente determinati in via equitativa in euro 30.000,00 ed euro 30.000,00 per ciascun ricorrente.

Alla soccombenza segue inoltre la condanna deal convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 12000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice decidendo il ricorso :  
annulla i provvedimenti disciplinari n. 8098 e 8100 del 29.3.2002 di revoca al dr. D'Amato dell'incarico di dirigente del Settore Amministrazione Generale e al dr. Ficarra dell'incarico di dirigente del Settore Servizi alla persona;

condanna il Comune di Limbiate a pagare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alle differenze retributive per il periodo 1.4.2002 /31.7.2002 pari ad euro 2625,76 per D'Amato ed euro 1625,24 per Ficarra oltre euro 15836,84 ( per D'Amato ) ed euro 14842,09 ( per Ficarra ) a titolo di indennità di risultato per gli anni 2001 e 2002 ;  
condanna il Comune di Limbiate a corrispondere ai ricorrenti le retribuzioni proprie della figura di dirigente di settore dal 31.7.2002 ad oggi , detratta l'indennità di mobilità e quanto percepito altrove ( per D'Amato euro 45.000,00 da gennaio 2003 e da aprile 2003 quanto corrispostogli dal Comune di San Donato - per Ficarra quanto corrispostogli per indennità di mobilità e quanto corrispostogli dal Comune di Varedo )

condanna il Comune di Limbiate a pagare su tutte le somme interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo ;

condanna il Comune di Limbiate a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di danno professionale , dal 25.1.2002 euro 4915,44, per D'Amato ed euro 4703,77 per Ficarra per ogni mese di dequalificazione e fino ad oggi ;


condanna il Comune di Limbiate a corrispondere ai ricorrenti euro 30.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno all'immagine determinato in via equitativa, nonché euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, ed euro 12.000,00 per rifusione delle spese di lite , oltre accessori di legge .

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano 15.6.2004

IL GIUDICE

(Dott. Renata Peragallo )



Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

00001 2 8 LUG. 2004

Il Cancelliere